

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1066}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LORENZO GIOVANNI, NICCOLAI GIUSEPPE,
RAUTI, SACCUCCI**

Presentata il 26 ottobre 1972

Costituzione, tra i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo, del ruolo speciale unico aggiunto e definizione della posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali e sottufficiali e dei cappellani militari di complemento e della riserva di complemento delle varie armi, corpi e servizi delle tre forze armate trattenuti o richiamati in servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — A più di venti anni dell'entrata in vigore della Costituzione, sussiste ancora, nei riguardi di una sostanziale parte del personale militare della difesa, una incresciosa situazione di sperequazione.

Si tratta degli ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio nelle tre forze armate che, nell'immediato dopoguerra, di fronte al problema della loro ricostituzione ed impegnate a fronteggiare nuove esigenze per le quali i quadri del servizio permanente apparivano del tutto inadeguati, furono costrette a ricorrere al personale in congedo — ufficiali e sottufficiali — con preferenza per gli ex combattenti e per coloro, che fossero impossibilitati a ritornare ai paesi di origine, per cessata sovranità dello Stato italiano.

La necessità del ricorso al personale in congedo, in primo tempo connessa ad una si-

tuazione del tutto particolare, si è resa sempre più evidente e pressante, con l'aumentare delle esigenze e dei compiti, conseguenti alla adozione ed al perfezionamento di nuovi sistemi d'arma ed alla specializzazione nei più disparati campi della tecnica.

Permane, quindi, in servizio nelle forze armate e specialmente nell'aeronautica e nell'esercito, personale appartenente alle categorie di complemento il quale, per la specifica preparazione conseguita attraverso i corsi effettuati e l'esperienza pluriennale acquisita in campi del tutto specializzati, è in grado di svolgere, e di fatto svolge, compiti delicati ed impegnativi, con mansioni e responsabilità in tutto eguali a quelle dei colleghi del servizio permanente effettivo.

Emerge da quanto sopra che il ricorso al personale in congedo non è stato dettato da esigenze di addestramento e aggiornamento o da altre esigenze a carattere temporaneo e

contingente, quali ipotizzate negli articoli 50 e 59 della legge 113 del 10 aprile 1954 (Stato degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), ma è stato determinato da esigenze più profonde connesse all'impossibilità di ricoprire con il personale in servizio permanente effettivo le tabelle ordinarie organiche, in molti casi già di per sé inadeguate o addirittura insufficienti.

Questo spiega per quali ragioni questo trattenimento in servizio abbia avuto carattere decisamente continuo e permanente, né tale affermazione è infirmata dalle periodiche conferme di trattenimento susseguitesi nel tempo sino all'applicazione delle recenti leggi intese ad assicurare quanto meno, a quella parte del personale che possiede determinati requisiti d'anzianità, il minimo trattamento di quiescenza.

Di fronte, tuttavia, al contributo determinante, che all'efficienza e funzionalità di tutta l'organizzazione militare è fornito dal complesso di ufficiali di complemento, del tutto inadeguati appaiono i riconoscimenti ed il trattamento loro riservato dall'amministrazione della difesa.

I provvedimenti finora adottati per ovviare a tale situazione si inquadrano, nell'orientamento più generale in atto presso tutte le amministrazioni statali ispirato a regolarizzare e rendere duraturi i rapporti d'impiego precari e provvisori.

Non può in effetti non darsi atto alla difesa della costante preoccupazione di definire ogni precaria situazione e di pervenire per gradi alla sistemazione del suddetto personale.

Occorre peraltro riconoscere che i benefici sinora derivati dai provvedimenti adottati sono risultati limitati e per molti aspetti insufficienti.

A parte l'assoluto stato d'inferiorità, determinato dal ritardo e dalla limitazione ad un certo grado delle promozioni e della mancata concessione di tutte le previdenze di cui godono gli effettivi (ausiliaria, aspettativa, buonuscita, licenza di convalida, ricoveri in luoghi di cura, eccetera) occorre mettere in rilievo per gli ufficiali di complemento la circostanza fondamentale della precarietà ed instabilità della loro posizione, che li rende esposti, sia pure in linea teorica ad immediato licenziamento, ad avvenuta o meno acquisizione del diritto a pensione (basti pensare alla facoltà del Ministero della difesa di disporre il licenziamento, solo che una eventuale malattia, non contratta per servizio, si protragga oltre i 15 giorni).

Di fatto il personale continua a prestare servizio e dare la sua incessante opera, senza essere tutelato nei legittimi interessi da alcuna garanzia positiva, che li sottragga ai poteri discrezionali dell'amministrazione di appartenenza la quale, per mutate esigenze o per immissione di nuovi elementi, ovvero per possibili errori di valutazione o, peggio ancora, per un ipotizzabile arbitrio giuridico, o, comunque in età già troppo avanzata per il rinserimento nella vita civile.

Tale situazione che, ove non si trattasse di una amministrazione statale, giustificherebbe addirittura l'ipotesi dello sfruttamento, non può non avere riflessi negativi sulla dignità e sul morale del personale investito di responsabilità di comando e di funzioni che può a buon diritto ritenersi trattato in maniera non conforme ai principi costituzionali ed a tutta l'attuale concezione politico-legislativa ispirata alla stabilizzazione dei rapporti di impiego.

Le esposte considerazioni sono alla base dei numerosi progetti di legge proposti in diversi tempi e da diversi parlamentari per soluzioni integrali o parziali del problema. Tali proposte non hanno avuto esito sia per obiettive difficoltà connesse alla situazione politica in atto, sia per una preconcetta diffidenza di alcuni ambienti della stessa difesa che per discutibili convinzioni personali vedono nella iniziativa possibili motivi di incrinatura o turbamento per la stessa compagine militare.

Resta il fatto che in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 un ordine del giorno, promosso da alcuni parlamentari dice testualmente:

« La Camera, ...tenendo presente che nella legislatura testé conclusa non si è potuto completare l'iter delle proposte di legge sullo stato degli ufficiali di complemento delle varie armi richiamati o trattenuti in servizio, invita il Governo a voler disporre la proroga del trattenimento in servizio di detti ufficiali e sottufficiali trattenuti per dare modo di riprendere e definitivamente risolvere alla prossima legislatura il problema del loro status ».

In conformità all'invito contenuto in tale ordine del giorno che non può non essere accolto dalla difesa se non come preciso mandato all'adozione di provvedimenti concreti ed immediati (ed escluso, ovviamente, per ragioni di carattere funzionale ed etico-sociale, possa ricorrersi ad un congedamento per sanare la situazione), appare necessario ed urgente risolvere in modo definito il problema con la stabilizzazione ed adeguata regolamen-

tazione della posizione giuridico-amministrativa del personale in parola.

La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione, onorevoli colleghi, tiene presente le molteplici esigenze afferenti l'istituto del complemento ed offre una sistemazione generale ed organica di tutta la materia, rispondendo alle giuste aspirazioni degli ufficiali e sottufficiali di complemento senza incidere sugli interessi dei militari del servizio permanente effettivo.

Questo complesso di articoli confortato dallo spirito informatore dei principi costituzionali, è per molti aspetti analogo ad altri provvedimenti con cui in passato, si è dato una sistemazione definitiva al personale civile e militare dell'amministrazione dello Stato.

Invitiamo, quindi, gli onorevoli colleghi a voler dare la loro approvazione alla presente proposta di legge che ci onoriamo di presentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, vincolati alla ferma volontaria di anni cinque prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, al termine della ferma stessa permangono in servizio, a domanda, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del Ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Agli ufficiali ammessi al trattenimento in servizio di cui al primo comma del presente articolo non viene corrisposto il premio previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Gli ufficiali di complemento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato la ferma volontaria di anni cinque possono chiedere, entro novanta giorni dalla suddetta data, sempre che conservino i requisiti prescritti, l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Ove ammessi al trattenimento in servizio detti ufficiali debbono versare all'erario il premio di fine ferma eventualmente riscosso ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 731, e qualora già collocati in congedo, sono richiamati in servizio.

ART. 2.

Gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, alme-

no quattro anni sei mesi e un giorno di servizio effettivo, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'esercito e l'aeronautica e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati, trattenuti, o in congedo, e conservino i requisiti prescritti, possono, a domanda, essere richiamati o trattenuti e permangono in servizio, fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 1 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque, non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

ART. 3.

L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 4, è subordinato al giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento che forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica.

ART. 4.

Il numero massimo degli ufficiali da ammettere in servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 è fissato annualmente, per ciascuna forza armata con decreto ministeriale.

ART. 5.

Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello conseguono, in deroga alle vigenti disposizioni, una promozione. Sono valutati e, se idonei, promossi gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

ART. 6.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371 e successive modificazioni ed integrazioni, permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 1 della presente legge e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano

compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1098 e appartenenti alla categoria della riserva di complemento conseguono se non siano stati già promossi in detta categoria, una promozione con l'osservanza della norma dell'articolo 5.

I cappellani militari trattenuti o richiamati che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio, permangono, a domanda, in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per i cappellani in servizio permanente.

I cappellani militari in congedo che abbiano prestato, anche a più riprese, almeno cinque anni di servizio effettivo possono essere richiamati a domanda e permangono in servizio fino al conseguimento della pensione ma comunque non oltre i limiti di età previsti per il congedo assoluto.

ART. 7.

Gli ufficiali di cui agli articoli 1, 2 e 6 che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato e che non abbiano riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità dipendente o meno da causa di servizio, sono collocati in congedo anche prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio indicati negli stessi articoli 1, 2 e 6, e collocati nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda delle idoneità.

Agli stessi vengono applicate le norme previste dall'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Durante i periodi di assenza dal servizio per infermità spettano le stesse competenze nonché licenze di convalescenza previste per i pari grado in servizio permanente.

ART. 8.

Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 1, 2 e 6 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima

dei previsti limiti di età o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.

ART. 9.

Il Ministro della difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali richiamati o trattenuti ai sensi della presente legge, anche prima del raggiungimento dei limiti di età e di servizio indicati nei precedenti articoli 1, 2 e 6, per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

ART. 10.

Nei confronti degli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 6 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo versamento ove non effettuato, della ritenuta del 6 per cento in conto entrata Tesoro ragguagliata agli stipendi percepiti dagli interessati durante i periodi di detti servizi.

Al personale di cui ai precedenti articoli è consentito, a domanda, il riscatto sia ai fini del trattamento di quiescenza che della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei servizi statali civili e militari prestati nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali che in base alle vigenti leggi non sono di per sé valutabili.

Il riscatto di cui al comma precedente sarà effettuato con le norme previste dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368 e sarà limitato alle quote che vanno a carico degli interessati.

ART. 11.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento senza diritto a pensione per inabilità permanente al servizio incondizionato o a domanda, hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'esercito e l'aeronautica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete agli ufficiali con-

gedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento durante l'ultimo anno di servizio.

In caso di morte in servizio dell'ufficiale il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli aventi causa secondo le norme del codice civile in materia di successione.

Nei riguardi degli ufficiali congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322.

ART. 12.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti alle armi ai sensi della presente legge sono iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti previsti dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme riguardanti il trattamento di previdenza, l'assistenza creditizia e tutte le altre prestazioni previste per gli ufficiali del servizio permanente.

ART. 13.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti alle armi ai sensi della presente legge sono iscritti, a seconda della forza armata di appartenenza, alle rispettive Casse ufficiali, previste per le corrispondenti categorie di ufficiali in servizio permanente.

Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nelle leggi 20 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015 e 4 gennaio 1937, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 14.

Le disposizioni degli articoli 5, 7, 10, 12 e 13 sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, e dall'articolo 10, comma ultimo, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Le disposizioni degli articoli 7, 10, 12 e 13 sono estese ai cappellani militari di complemento e della riserva trattenuti o richiamati in servizio.

Le disposizioni degli articoli 7, 10 e 12 sono estese ai sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio da sottufficiale.

Agli aventi diritto sono estesi, a domanda, i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15.

L'avanzamento degli ufficiali di cui alla presente legge trattenuti ininterrottamente in servizio, ad eccezione dei cappellani militari, avrà luogo fino al grado e con le modalità previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali richiamati che hanno avuto interruzione di servizio saranno promossi soltanto dopo aver prestato tanti anni di servizio quanti sono quelli richiesti dalla predetta legge 16 novembre 1962, n. 1622 e se hanno conseguito una promozione al grado superiore senza aver prestato, nel grado immediatamente inferiore, gli anni di servizio sopra richiesti permarranno nel grado rivestito, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge un numero di anni pari alla somma degli anni previsti per il grado rivestito e degli anni di servizio prestato al grado immediatamente inferiore.

Gli ufficiali di cui alla presente legge per aver diritto alla promozione devono aver compiuto, fino al grado di capitano incluso, almeno metà del periodo di comando o di attribuzioni specifiche previste dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Gli ufficiali superiori di cui alla presente legge potranno essere impiegati, se necessario, con incarichi di comando o di attribuzioni specifiche previste per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Per l'avanzamento dei sottufficiali trattenuti o richiamati, con più di 10 anni di effettivo servizio, saranno applicate le stesse norme in atto per i sottufficiali in servizio permanente effettivo ivi compresa l'attribuzione del parametro di aiutante.

ART. 16.

Nei casi in cui è previsto che i periodi minimi di comando possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti, si applicano gli

stessi incarichi determinati per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Nella tabella annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di ogni ruolo sono sopresse le parole inserite nella colonna 2 e 3.

NORME FINALI

ART. 17.

Il personale di cui alla presente legge è vincolato dal rapporto di impiego ed è iscritto in appositi ruoli speciali aggiunti destinati per arma, corpo o servizio di ogni forza armata con l'anzianità risultante all'atto della entrata in vigore della presente legge tenuto conto della eventuale interruzione di servizio.

Al personale di cui al precedente comma, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo.

ART. 18.

Agli ufficiali e sottufficiali di cui alla presente legge che abbiano o meno diritto al trattamento di quiescenza e che rassegnino le dimissioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità, spettante alla data di cessazione del servizio, a titolo di stipendio e di indennità carovita (comprese le quote complementari) ed assegni integrativi, per ciascun anno di servizio prestato o frazione di anno superiore ai sei mesi.

Tale indennità non è cumulativa con l'indennità di buonuscita.

Le norme di cui al presente articolo sono estese, a domanda, anche agli ufficiali e sottufficiali trattenuti perché residenti in territorio considerato inaccessibile e collocati in congedo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

A coloro che ne hanno diritto vengono applicate le norme previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

NORME TRANSITORIE

ART. 19.

Gli ufficiali del servizio permanente, ruoli normali e ruolo speciale unico già appartenenti alla categoria del complemento ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge possono essere transitati a domanda, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 17 con la ricostruzione e lo sviluppo della carriera che avrebbero avuto se fossero rimasti nella categoria del complemento, ai soli effetti giuridici.

La decorrenza degli assegni, eventualmente spettanti, avrà luogo dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Le domande di passaggio nei ruoli speciali aggiunti dovranno essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.